

Art.1
Obiettivi Generali

Il presente regolamento è formulato in esecuzione della Legge 7.8.1990 n.241
Vengono inoltre fissati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi o benefici economici a persone singole, famiglie, associazioni private ed Enti Pubblici.

CAPO I
Erogazione di contributi o benefici economici a persone singole o a famiglie

Art. 2
Destinatari

Sono ammessi all'erogazione di benefici economici, sotto forma di contributi in denaro o di servizi nell'ambito socio-assistenziale, i cittadini residenti in stato di bisogno, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedervi o che non siano in grado di farlo.

Lo stato di bisogno si determina quando è presente almeno uno dei seguenti elementi:

- indigenza (tabella A);
- presenza nel nucleo familiare di persone incapaci in tutto o in parte di provvedere a se stessi in modo autonomo;
- esistenza di circostanze particolari che esponano il nucleo o il singolo a grave rischio di emarginazione;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 3
Tipologia degli Interventi

I benefici economici si distinguono in;

- contributi in denaro "una tantum" per far fronte a spese per utenze domestiche, sanitarie, scolastiche e spese personali straordinarie; questi contributi possono essere erogati più di una volta nel corso dell'anno previa documentazione e nei limiti della disponibilità di bilancio;
- accesso differenziato ai servizi socio-assistenziali erogati direttamente dal Comune quando non diversamente regolamentati;
- accesso differenziato ai servizi erogati da Enti diversi nell'ambito socio-assistenziale (Centri residenziali e semiresidenziali, trasporto per disabili, rette di ricovero, affidi, telesoccorso).

Per le attività di promozione sociale, di cui all'art. 69 della Legge Regionale n. 1/86, la Giunta Comunale programma iniziative di aggregazione sociale (gite, feste, manifestazioni culturali, soggiorni climatici e di vacanza, centri estivi) per agevolare la partecipazione delle persone anziane, giovani ed handicappate.

Per tali interventi possono essere stabilite sovvenzioni economiche a carico dell'Amministrazione Comunale fino ad un massimo del 50% della spesa per favorire l'accesso delle persone sopra indicate, fatta salva la facoltà di erogare sovvenzioni dirette a singoli in applicazione del presente Regolamento.

Art. 4

Requisiti per l'ammissione ai contributi in denaro

Sono ammessi ai sussidi economici coloro che

- stano residenti nei Comune di Trescore Cremasco;
- non possiedano beni immobili oltre la casa d'abitazione o tali da costituire un'ulteriore fonte di reddito;
- siano considerati in stato d'indigenza, ovvero abbiano un reddito pari o inferiore al parametro cosiddetto del minimo vitale di cui alle tabelle A e B, calcolato come segue:

Il reddito, personale o familiare, è quello documentato ai fini IIRPEF nell'anno precedente (salvo cambiamenti sostanziali e documentabili nell'anno in corso).

Da tale reddito viene detratto il 5% o del cartone di locazione documentato, una quota inabile a carico. Se il nucleo è costituito esclusivamente da anziani si applica una forfetaria di £ 1.000.000 per le spese relative alle utenze domestiche ed un'ulteriore detrazione di £ 1.500.000 per ogni figlio minore, non dedito ad attività lavorativa, o ulteriore detrazione di £ 1.000.000.

Se il reddito così risultante sarà pari o inferiore a quello corrispondente all'ampiezza del nucleo familiare di cui alla tabella A sarà erogato un contributo economico in rapporto all'entità della spesa ed alla disponibilità di bilancio; per i redditi non superiori alla 2° fascia della tabella E sarà possibile erogare un contributo economico annualmente.

Per la generalità dei richiedenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare il reddito dichiarato in rapporto al tenore di vita del richiedente.

il contributo viene concesso altresì quando ricorrono circostanze anche al di fuori dei casi previsti dal 1° comma a causa dei quali i singoli o i nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione.

Ove non sussistano ragioni di inderogabile necessità gli interessati presentano domanda al Sindaco sui moduli forniti dal Comune. La proposta d'intervento può essere avviata d'ufficio a cura del servizio preposto in caso di accertato bisogno o di inerzia dell'interessato. Le domande vengono istruite con apposita relazione del Responsabile del servizio contenente anche proposte di intervento

Resta salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 8.1.1986, n. 1.

Art. 5

Requisiti per l'accesso ai servizi socio-assistenziali

Sono ammessi alla fruizione di servizi erogati direttamente dal Comune, quando non diversamente regolamentati, o erogati da Enti diversi nell'ambito socio-assistenziale, i soggetti in stato di bisogno come definito dall'art 1.

Nel caso in cui lo stato di bisogno sia correlato esclusivamente allo stato di indigenza l'accesso ai servizi sarà gratuito; diversamente l'accesso ai servizi sarà differenziato da tariffe a carico dell'utente secondo quanto definito dall'allegata tabella B.

Il reddito personale o familiare di riferimento viene calcolato sulla base dell'imponibile IRPEF documentato e dichiarato nell'anno precedente (salvo cambiamenti sostanziali nell'anno in corso).

Da tale importo viene detratto il 5000 del canone di locazione documentato, una quota forfetaria di £ 1.000.000 per le spese relative alle utenze domestiche.

Una ulteriore detrazione di £ 1.500.000 per ogni figlio minore, non dedito ad attività lavorativa o inabile a carico.

Per l'accesso a servizi sostitutivi della famiglia, residenziali o semi residenziali (comunità o centri di assistenza), da parte di persone handicappate, sarà detratto anche il 50% del costo del servizio.

I redditi personali di qualsiasi natura percepiti dalle persone soggette a provvedimento di ricovero totale saranno integralmente recuperati a sostegno della spesa.

Art.6

Diritto alla Riservatezza

Tutti gli atti relativi alla erogazione di contributi a singoli cittadini sono riservati. Conseguentemente la loro consultazione é consentita previa autorizzazione del Sindaco.

L'accesso alla documentazione è disciplinato ai sensi del vigente Regolamento di applicazione della L.241/90.

CAPO II

Erogazione di contributi economici ad associazione ed a enti pubblici

Art. 7

I benefici economici vengono erogati alle associazioni private e agli enti che perseguono per statuto attività assistenziali, culturali, sportive, religiose in favore della collettività e a enti pubblici con finalità culturali, assistenziali o educative, Per quanto riguarda gli enti e le associazioni di cui al primo comma l'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della Giunta Comunale, dell'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) deve trattarsi di associazione ed ente non avente fini di lucro;
- b) deve trattarsi di associazione o ente le cui finalità sociali, culturali, sportive o religiose siano notoriamente riconosciute;
- c) deve trattarsi prioritariamente di associazioni o enti aventi la loro sede nel territorio comunale; il riconoscimento può anche andare a favore di enti e associazioni non aventi la sede nel Comune purché trattasi di associazioni riconosciute a livello nazionale.

Per ottenere la concessione di contributi o sovvenzioni i legali rappresentanti degli enti e associazioni devono presentare istanza al Sindaco, su modulo da richiedere al Comune nel termine che verrà indicato di anno in anno in apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio entro il 30 gennaio di ogni anno.

Le istanze di contributo dovranno pervenire al protocollo del comune entro il 31 marzo di ogni anno corredate da:

- copia dello statuto (ove esista);
- relazione circa l'attività svolta;
- rendiconto delle entrate e delle spese, sottoscritto dal legale rappresentante, il quale dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati esposti.

In via transitoria e solo in fase di prima applicazione del presente regolamento le istanze di cui al comma precedente possono essere presentate entro il 31.10.1997.

Art. 8 Contributi straordinari

La Giunta Comunale può erogare contributi una tantum per manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose che tendano a valorizzare le tradizioni popolari..

Il Comune di Trescore Cremasco eroga un contributo per l'acquisto di libri di testo agli alunni frequentanti la classe prima della Scuola Media residenti in Trescore Cremasco alla data di inizio dell'anno scolastico a cui si riferisce il contributo.

Il contributo è erogato secondo le seguenti priorità:

1. per coprire la differenza fra la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo e il contributo assegnato ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 448/1998 e successivo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.C.M. 05.08.1999, n. 220;
2. nella misura del 50% della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo alle seguenti condizioni:
 - a. non usufruire di altri contributi erogati da enti pubblici per l'acquisto di libri di testo;
 - b. appartenere a famiglie aventi un reddito complessivo netto non superiore a Lire 70 milioni annue;
 - c. non essere ripetenti.
3. nella misura del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti appartenenti a famiglie aventi un reddito complessivo netto superiore a 70 milioni annue, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente punto 2).

Il reddito dovrà risultare da autocertificazione, da redigersi su apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

Le domande dovranno essere presentate al Comune entro il 15 novembre dell'anno scolastico cui si riferisce il contributo, previo esposizione di avviso da parte dell'Amministrazione.

Per l'anno scolastico 2000-2001 le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2000:

Art.9 Competenze

I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto di:

- a) finalità statuarie dell'ente o associazione richiedente;
- b) finalità della somma;
- c) beneficio dell'intervento richiesto sulla comunità locale.